



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati:

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere (Relatore)
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI	Referendario
Dr. Filippo Maria SALVO	Referendario
Dr. Simona SARACINO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il "Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16/6/2000, e successive modifiche;

VISTI i commi 166 e 170 dell'art.1 della L. n. 266/2005 (finanziaria 2006) e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie n.18/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, con cui sono state approvate le Linee guida con correlato questionario, per la redazione della relazione, relativamente all'anno 2016, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie n.12/SEZAUT/INPR/2018 del 21 giugno 2018, con cui sono state approvate le Linee guida con correlato questionario, per la redazione della relazione, relativamente all'anno 2017, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/INPR/2019 dell'11 giugno 2019, con cui sono state approvate le Linee guida con correlato questionario, per la redazione della relazione, relativamente all'anno 2018, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie n. 6/SEZAUT/INPR/2020 del 20 aprile 2020 con cui sono state approvate le Linee guida con correlato questionario, per la redazione della relazione, relativamente all'anno 2019, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie n.9 /SEZAUT/INPR/2021 del 27 maggio 2021 con cui sono state approvate le Linee guida e il correlato questionario, per il controllo delineato dalla Legge n. 131/2003 e ss. mm. e ii anno 2020, relativo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie n.12/SEZAUT/INPR/2022 del 21 luglio 2022 con cui sono state approvate le Linee guida e il correlato questionario, per il controllo delineato dalla Legge n. 131/2003 e ss. mm. e ii, relativo all'anno 2021, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

VISTA la nota istruttoria 0004882/05/05/2021-SC_CAL-T81-P, con la quale il magistrato della Sezione regionale di controllo per la Calabria ha richiesto, rispettivamente al Commissario Straordinario ed al Presidente del Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, elementi di valutazione e chiarimenti in ordine alle criticità rilevate dalla Sezione relativamente agli esercizi 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATE le controdeduzioni fornite dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia, con nota prot. n. 38798 del 30/06/2021 prot. in entrata al n. 0006066 del 30/06/2021;

ESAMINATA altresì la documentazione agli atti relativamente agli esercizi 2020 e 2021;

VISTO il decreto presidenziale n. 7/2023 con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2023, il Relatore, Consigliere Ida Contino

FATTO

Nell'ambito del controllo delineato dalla Legge n. 131/2003 e ss. mm. e ii, con nota istruttoria prot. n.4882 del 05/05/2021, il magistrato della Sezione regionale di controllo per la Calabria chiedeva al Commissario Straordinario e al Presidente del Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, elementi di valutazione e chiarimenti in ordine alle criticità per il triennio 2017/2019.

Il Commissario Straordinario forniva il relativo riscontro con nota prot. n. 38798 del 30/06/2021 prot. in entrata al n. 0006066 del 30/06/2021.

Successivamente, la Sezione acquisiva i bilanci 2020 e 2021 adottati dall'ASP; inoltre, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2021 della Regione Calabria, procedeva ad approfondire alcuni aspetti contabili, riguardanti le Aziende del SSR, e quindi anche l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.

Pertanto, in ragione del principio di continuità e ciclicità dei bilanci si è ritenuto di dover integrare l'analisi 2017-2019 con i dati 2020 e 2021.

Con la presente Deliberazione, la Sezione ha esaminato, per ogni criticità, irregolarità e violazione, i chiarimenti forniti dall'Azienda, soffermandosi sulle violazioni e criticità non superate e per le quali ha chiesto ulteriori chiarimenti e le opportune misure correttive.

DIRITTO

Quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, co. 166 e seguenti della L. n. 266/2005, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, esaminando i relativi bilanci per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico finanziaria.

L'art. 1, co. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.213/2012, ha precisato e potenziato l'oggetto del controllo, sancendo che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli Enti che compongono il Servizio Sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, co. 166 e ss., della L. n.266/2005, per la verifica degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti.

In base al successivo comma 7, "l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento".

In caso di inottemperanza al suddetto obbligo di trasmissione, o nel caso in cui la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Analogamente a quanto sancito per il controllo finanziario sugli Enti Locali, la disposizione appena richiamata prevede la possibilità di un effetto interdittivo delle pronunce della Corte anche sui programmi di spesa degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Sull'architettura di siffatto sistema di controllo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2014 nella quale ha ribadito che "il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica,

di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie".

Con riferimento all'obbligo di adozione di provvedimenti di modificazione del bilancio necessari a rimuovere le irregolarità, per come sancito dal citato comma 7, ed in relazione alle conseguenze scaturenti dalla violazione del medesimo, la Corte ha osservato che *"Si tratta, dunque, di effetti chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del Servizio sanitario nazionale e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"*.

La Corte Costituzionale ha, infine, precisato che *"siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell'autonomia degli enti del Servizio sanitario nazionale, che, tuttavia – come questa Corte ha già incidentalmente rilevato nella sentenza n. 60 del 2013 – si giustifica «in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguita anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea"* (sentenza n. 39/2014).

Sempre in punto di diritto, si ritiene di dover svolgere un'ulteriore considerazione.

E' innegabile che il controllo affidato alla Corte dei conti sugli Enti sanitari presenti connotazioni peculiari, stante l'inevitabile riflesso sul diritto fondamentale alla salute e sull'esigenza di contemperarne la tutela con la necessità di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

Molteplici sono stati gli interventi della Corte costituzionale volti a definire la delicatissima questione del rapporto tra i vincoli di bilancio e l'attuazione dei diritti fondamentali; e, nel filone giurisprudenziale, che viene fatto risalire all'ormai notissima sentenza n. 275/2016 ma che, probabilmente va ricondotto già alla pronuncia 188 del 2015 e la n. 10 del 2016, spicca la sentenza n. 62 del 2020, ove viene appunto affrontato il finanziamento del diritto preposto alla tutela della salute delle persone.

Già nella sentenza n. 275/2016, i giudici sintetizzano, in un perentorio passaggio centrale, il principio secondo il quale *"è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"*.

Tale principio viene ripreso nella sentenza 62/2020 con espresso riferimento al Servizio sanitario, e, nella citata pronuncia, i giudici si spingono oltre operando una distinzione tra le spese da sostenere per assicurare il servizio sanitario: quelle necessarie a garantire il nucleo incompressibile del diritto alla salute, nucleo stabilito con legge nella identificazione dei LEA; spese da considerarsi, pertanto, necessarie e vincolate all'erogazione dei Lea stessi. Tutte le altre spese sanitarie da considerarsi, invece, assoggettate al citato principio della sostenibilità economica.

Prima di procedere alla disamina della gestione contabile dell'Azienda sanitaria di Vibo Valentia negli anni in esame, è doveroso premettere che **il Collegio sindacale, per tutti i bilanci chiusi al 31/12 del quinquennio (2017,2018,2019,2020 e 2021), ha espresso PARERE NON FAVOREVOLE all'approvazione**, avendo rilevato numerose irregolarità e violazioni¹, quali: il mantenimento in bilancio di crediti di dubbia esigibilità; l'eccessiva esposizione debitoria correlata al contenzioso in essere; l'inadeguata consistenza degli accantonamenti al fondo rischi; le reiterate perdite d'esercizio; l'inidoneità della procedura di circolarizzazione; le ingenti somme giacenti(circa tre milioni di euro) al 31/12/2019, per mancato versamento in tesoreria; l'inesistenza di una contabilità separata e analitica per l'ALPI; il proseguimento di molteplici rapporti (sia attivi che passivi) in regime di proroga; la presenza di debiti v/fornitori da oltre 20 anni; inventario non aggiornato e assenza di opportune misure atte a ristabilire gli equilibri.

Tutte irregolarità oramai divenute strutturali sebbene questa Sezione le abbia già riscontrate e contestate all'Azienda sanitaria di Vibo (almeno per gli anni dal 2015 al 2017) nelle precedenti delibere nonché, per gli anni successivi, nelle relazioni annesse alle delibere di parificazione del rendiconto regionale.

RIAPERTURA DEI BILANCI CHIUSI in VIOLAZIONE dell'art 2423 bis c.c.

Ulteriore grave irregolarità attiene alla chiusura dei bilanci :

Il bilancio relativo al 2017 è stato adottato, dall'Azienda, una prima volta, con Delibera n. 367 del 29/6/2018 (non si conosce, tuttavia, il risultato di gestione indicato in tale documento, in quanto non sono stati pubblicati né acquisiti i relativi allegati); successivamente, l'Azienda sanitaria, -dopo aver ricevuto la PEC del 29/6/2018 del Dipartimento Tutela della Salute con cui comunicava la Tabella M consuntivo 2017

¹ si riportano le più significative estrapolate sia dai Questionari che dai pareri, che saranno oggetto di approfondimento nei successivi paragrafi

definitiva, -l'Azienda riadottava il bilancio con Delibera n. 370 del 2/7/2018, (con un utile di € 67.847,98).

Il bilancio relativo al 2018 è stato adottato, una prima volta, con la delibera n. 134 del 24/6/2019 (con un utile pari a € 15.160,09); successivamente riadottato con la delibera n. 478 del 16/12/2019, (con una perdita pari a - € 9.209.575,96). La riadozione faceva seguito a una nota del Dipartimento Tutela della Salute del 30/10/2019, con la quale la Regione aveva rilevato l'insussistenza di una posta attiva del fondo rischi con un peggioramento del risultato economico di € 7,8 per l'anno 2018.

Il bilancio relativo al 2019 è stato adottato, una prima volta, con la delibera n. 724/2020; anche in questo caso non si conosce il risultato di gestione in quanto non sono stati pubblicati né acquisiti i relativi allegati; è stato successivamente riadottato con Delibera n. 871 dell'11/8/2020, (con una perdita di - € 12.405.049,98), a seguito del DCA n. 96 del 2/7/2020 con cui la Regione dava atto del riparto del FSR a destinazione indistinta e vincolata per l'anno 2019.

Il bilancio relativo al 2020 è stato adottato, una prima volta, con la delibera n. 569 del 9/4/2021 (con una perdita di - € 7.800.200,39); è stato successivamente riadottato con delibera n. 1477 del 18/10/2022 (con una perdita pari a - € 4.333.432,41), a seguito della nota della Regione Calabria prot. n. 64779 del 22/11/2021 con cui comunicava la riconciliazione dei crediti al 31/12/2020.

Il bilancio relativo al 2021 è stato adottato, una prima volta, con delibera n. 746 del 31/5/2022 (con una perdita di - € 16.968.821,09); è stato successivamente riadottato con delibera n. 1477 del 18/10/2022 (con un risultato pari a "0"), a seguito della nota del Dipartimento prot. n. 354929 del 1/8/2022, con cui trasmetteva la nuova Tabella M a fine di effettuare le opportune valutazioni relativamente al bilancio consuntivo 2021.

Osservazioni conclusive

Tutto ciò rilevato, si contesta all'asp, per il quinquennio 2017/2021:

- ✓ Violazione del D.lgs. n. 33/2013, poiché non risultano pubblicati sul sito dell'Azienda gli allegati alla delibera n. 367 del 29/6/2018 (relativamente all'adozione del bilancio 2017), gli allegati alla delibera del D.G. n. 134/2019 (relativamente all'adozione del bilancio 2018) e gli allegati alla delibera n. 724/2020 (relativamente all'adozione del bilancio 2019).

✓ **Violazione dell'art. 2423 cod. civ.:** l'Azienda, da anni, apporta modifiche ai bilanci chiusi e regolarmente adottati, in violazione di quanto stabilito dal **Principio contabile OIC n. 29**, ove è previsto che qualora nel corso di un esercizio emergano errori commessi nella redazione del bilancio precedente, l'intervento di correzione deve avvenire nella contabilità dell'esercizio in cui gli errori sono stati scoperti, utilizzando come componente del reddito la voce "proventi ed oneri straordinari".

Come è noto, tale principio, che si occupa della "Correzione degli errori", e che affronta il caso in cui, nel corso dell'esercizio emergano errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti, statuisce:

- **si possono considerare 'errori'** quelli "44. *matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile*",
- **non sono tali** "45. *i cambiamenti di stima. (...) In particolare, non costituiscono errori: a) le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni e ai dati disponibili in quel momento, né b) l'adozione di criteri contabili fatta in base a informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti e utilizzati con la dovuta diligenza*".

Il trattamento che viene indicato per apportare le rettifiche è l'intervento sulla contabilità dell'esercizio in cui gli errori sono scoperti, utilizzando come componente del reddito la voce "proventi ed oneri straordinari".

Tale soluzione è l'unica ammessa per rispettare il principio della continuità dei bilanci dell'impresa, in base al quale la riapertura dei conti di un esercizio deve essere fatta recependo sistematicamente i valori di chiusura dell'esercizio precedente.

Parallelamente, è onere dell'Azienda dettagliare nella nota integrativa, le rettifiche apportate riguardanti un esercizio chiuso.

Pertanto, l'Azienda sanitaria di Vibo Valentia avrebbe dovuto apportare le rettifiche richieste dalla Regione nel primo bilancio utile ancora da approvare anziché apportare rettifiche ai bilanci ormai chiusi. In base a quanto disposto dall'art.2423 bis comma 1 del cod.civ., e nel rispetto del principio di continuità e veridicità, restano validi i bilanci chiusi al 31/12 del 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 rispettivamente adottati con le seguenti delibere:

n. 367 del 29/6/2018 (per il 2017), n. 134 del 24/6/2019 (per il 2018), n. 724/2020 (per il 2019), n. 569 del 9/4/2021 (per il 2020), e n. 746 del 31/5/2022 (per il 2021).

✓ **preoccupante peggioramento del risultato d'esercizio**: l'analisi dei bilanci rileva un trend preoccupante laddove si passa da un utile di € 67.847,00 nel 2017 a una perdita di € -16.968.821,09 nel 2021.

✓ **L'Azienda dovrà:**

- apportare le rettifiche, riguardanti gli esercizi passati e ormai chiusi, nel primo bilancio utile ancora da approvare;
- indicare in modo analitico le misure intraprese e le misure che intende percorrere per ridurre definitivamente lo squilibrio economico finanziario che si protrae da anni;
- provvedere a pubblicare con tempestività tutti gli atti deliberati dall'Azienda completi di allegati.

INDEBITAMENTO, RITARDO NEI PAGAMENTI e INTERESSI PASSIVI

In sede istruttoria, la Sezione rilevava, per tutto il periodo in esame (2017-2021), un'importante massa debitoria, e, segnatamente, pari ad €74.330.558,25 nel 2017, € 87.457.590,08 nel 2018, € 80.125.761,69 nel 2019, € 77.6873.49,42 nel 2020 ed € 74.438.226,54 nel 2021, nonché ritardi rispetto ai tempi previsti ex Dlgs 231/2002 nella liquidazione delle competenze ai fornitori, esponendo l'Azienda ad interessi e ad altri oneri finanziari cresciuti del 34% dal 2017 al 2018 e del 39% dal 2018 al 2019.

Il Collegio sindacale ², inoltre, sempre per gli esercizi 2017/2019, rilevava notevoli scostamenti nelle riconciliazioni dei debiti e dei crediti, attestando l'esistenza in contabilità di debiti risalenti sin dall'anno 1995 con evidenti errori significativi della massa debitoria in bilancio.

Pertanto, la Sezione chiedeva all'Azienda di:

- fornire chiarimenti sull'andamento della massa debitoria e dare dimostrazione su come avesse inteso ridurla;
- fornire chiarimenti esaustivi sulle partite aperte dal 1995;

² Questionario e parere su bilancio per esercizio 2018 e 2019

- fornire l'esposizione debitoria verso i fornitori al 31/12/2020, con l'indicazione dell'anno di competenza del debito;
- comunicare l'ITP per il 2020 e per il primo trimestre 2021;
- dimostrare l'avvenuta circolarizzazione di tutti i debiti, comunicando il relativo campione ed i relativi esiti;
- aggiornare al 31/12/2020, il dato relativo alla voce "interessi passivi e altri oneri finanziari", specificando, per ciascun esercizio oggetto di verifica, gli importi relativi a: "Interessi passivi su anticipazioni di cassa"; "Altri Oneri finanziari" (spese di commissione per affidamento anticipazione di tesoreria); "Altri interessi passivi" (interessi dovuti ai fornitori per il ritardato pagamento delle fatture).

Il Commissario Straordinario, in sede di riscontro, comunicava che l'attività di circolarizzazione dei debiti e crediti vetusti era ancora in corso (alla data del 30/06/2021) e riferiva, altresì, di aver chiesto, (con nota prot.n. 22076 del 12/04/2021), al Collegio sindacale l'autorizzazione a procedere allo stralcio dei debiti controllati contabilmente fino al 1999 (e dei crediti controllati contabilmente fino al 2009), in quanto andati in prescrizione.

Questa Sezione, al riguardo rileva che l'Asp di Vibo ha mantenuto dal 2017 al 2021 un trend costante sull'indebitamento, come emerge anche a seguito dell'adozione dei bilanci 2020 e 2021: € 74.330.558,25 nel 2017, € 87.457.590,08 nel 2018, € 80.125.761,69 nel 2019, € 77.6873.49,42 nel 2020 e € 74.438.226,54 nel 2021; gli interessi passivi sono risultati pari a: € 211.501,84 nel 2018, € 294.410,00 nel 2019, € 296.846,00 nel 2020, € 222.944,29 nel 2021

Inoltre, come già rilevato per il triennio 2017/2019, anche nel 2020 e 2021, il collegio sindacale ha dichiarato che, dalla circolarizzazione eseguita a campione, sono emersi dati divergenti tra quanto riportato in contabilità e quanto riscontrato.

Ciò significa che il dato dei debiti v/fornitori (e dei crediti v/clienti) inserito in bilancio non è attendibile.

Ciò posto è necessario che per consentire la ricognizione del debito pregresso, l'Azienda trasmetta dettagliata relazione circa gli esiti del processo di circolarizzazione obbligatoria delle posizioni debitorie verso i fornitori dell'Azienda, in relazione a tutte le fatture, o altro titolo di credito emesse fino alla data del 31/12/2020 e non ancora pagate alla data del 31/7/2022, di cui all' "Avviso per l'avvio del processo di circolarizzazione del debito verso i

fornitori delle Aziende del sistema sanitario regionale ex art. 16 septies del DL n. 146 del 21/10/2021 convertito con Legge n. 215 del 17 dic 2021" la cui scadenza è stata fissata al 10/11/2022.

CREDITI

In sede istruttoria, la Sezione rilevava crediti nel triennio 2017/2019 pari a: €57.227.776,22 nel 2017, €63.456.635,51 nel 2018 e €57.375.898,02 nel 2019.

Inoltre nella precedente delibera si contestava all'Asp la violazione del principio contabile relativo alla valutazione dei crediti. Da una verifica della documentazione agli atti³, risultava, infatti, che, sebbene nella nota integrativa ai bilanci venisse chiarito che i crediti erano stati esposti al presumibile valore di realizzo, non risultava, invece, alcun importo alla voce "Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti" del Conto Economico; ciò induceva la Sezione a ritenere l'Azienda considerasse tutti i crediti interamente certi ed esigibili.

Veniva chiesto pertanto all'Azienda di:

- motivare la mancanza di importi alla voce "Svalutazione crediti";
- dimostrare di aver avviato azioni di sollecito ai debitori e se necessario, azioni di recupero forzoso dei crediti;
- comunicare, nell'ambito delle procedure concorsuali, se fossero previsti pagamenti (nei concordati preventivi) o possibilità di riparto nelle procedure di fallimento;
- precisare se, per il credito risalente al 2013 ed ante, si fosse proceduto con tempestività a inoltrare atti interruttivi del termine di prescrizione;
- svolgere, nei futuri esercizi, una più approfondita analisi di rischio di insolvenza su ciascun credito, al fine di determinare un accantonamento congruo alla massa creditizia e relativo rischio di insolvenza.

In sede di controdeduzioni, il Commissario Straordinario riferiva che nel 2019 il fondo svalutazione crediti era stato quantificato, in via prudenziale, in € 1.322.872,00; allegava i solleciti trasmessi agli enti pubblici "debitori" per l'interruzione dei termini di prescrizione. Infine, riferiva l'inserimento dell'ASP di Vibo Valentia, mediante proposta di concordato, nella massa dei creditori di dissesto dei Comuni di Pizzo Calabro e Vibo Valentia. Nulla veniva dichiarato in merito all'assenza di importi alla voce "Svalutazione crediti" per gli esercizi oggetto d'esame.

³ Bilanci 2017,2018,2019,2020 e 2021

Osservazione conclusive

Si conferma la violazione del principio contabile relativo alla valutazione dei crediti, poiché per tutti gli esercizi 2017/2021, l'Azienda non ha provveduto ad iscrivere alcun importo alla voce "Svalutazione dei crediti"; ciò è in contrasto con il principio di veridicità dei bilanci, non potendosi ritenere che l'Azienda consideri tutti i crediti interamente certi ed esigibili.

Inoltre, con riferimento all'esercizio 2021, è emerso che i crediti contabilizzati nel bilancio adottato con delibera n. 746 del 31/5/2022 erano pari a € 37.492.259,25 mentre nel bilancio adottato in sede di riformulazione, con delibera n. 1477 del 18/10/2022, sono aumentati ad € 57.459.715,00, con un incremento pari al 53%.

Poiché, ai sensi di quanto disposto dall'art 2423 bis c.c., l'importo dei crediti nel 2021 da considerare è quello del bilancio adottato con la deliberazione n. 746/2022 (pari a € 37.492.259,25), si chiede di procedere ad effettuare le dovute rettifiche nel primo bilancio da adottare e fornire esaurienti chiarimenti circa tale aumento.

La Sezione, infine, invita a svolgere una più approfondita analisi di rischio di insolvenza su ciascun credito al fine di determinare un accantonamento congruo alla massa creditizia. Si chiede altresì di procedere alle dovute svalutazioni dei crediti ritenuti inesigibili.

Infine, una particolare attenzione meritano i crediti più vetusti, sia sotto il profilo della prescrizione del diritto di riscuoterli, ma anche per non rappresentare in bilancio partite prescritte, inesigibili e/o inesistenti che portano a risultati d'esercizio inattendibili.

Si invita, infine, a voler avviare azioni di sollecito ai diversi debitori e se necessario, azioni di recupero forzoso del credito.

CONTENZIOSO E IL FONDO RISCHI

In sede istruttoria, per il triennio 2017/2019, dalla documentazione agli atti⁴, emergeva il seguente contenzioso:

	2017	2018	2019
Contenzioso concernente al personale	€ 1.783.173,00	€ 12.543.396,48	€ 12.200.000,00
Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate	€ 4.422.507,57	€ 3.603.000,00	€ 7.358.066,19
Altro Contenzioso	€ 2.328.431,55	€ 70.216.322,63	€ 85.471.568,05

⁴ pareri del Collegio sindacale

Con riferimento all'anno 2017, il collegio sindacale dichiarava che, a seguito di aggiornamenti, emergevano giudizi pendenti per un controvalore di € 73,8 milioni⁵ con un rischio di soccombenza molto elevato. A fronte di tali contenziosi, l'accantonamento al fondo rischi risultava inadeguato, pari rispettivamente a € 3.271.436 nel 2018 e pari a € 11.349.255 nel 2019; anche il collegio sindacale attestava l'inadeguatezza dell'accantonamento ai Fondi rischi.

La Sezione, pertanto, chiedeva all'Azienda di trasmettere, per ciascun esercizio oggetto d'esame (2017/2019), la relazione sul contenzioso e i relativi elenchi delle cause, con indicazione della tipologia e dei relativi gradi di soccombenza.

Il Commissario Straordinario, trasmetteva la nota prot. in entrata n. 6066 del 30/06/2021, alla quale erano allegate le note dell'Ufficio legale relativamente al 2017, 2018 e 2019 con la specifica delle seguenti tipologie di contenzioso e i relativi importi di seguito esposti:

Per il 2017 (nota Ufficio legale datata 12/11/2018):

- € 7.327.887,57 per le cause civili (oltre a una causa di importo indeterminabile, stimata tra i 50 e i 100 mila euro e una causa stimata tra 300 e 600 mila euro);
- € 1.676.172,95 per 9 cause di lavoro (oltre al valore "indeterminato" per 11 cause);
- per le cause amministrative, non risulta alcun valore;
- € 2.328.431,55 per decreti ingiuntivi.

Per il 2018, (nota Ufficio legale datata 5/04/2019): un contenzioso complessivo pari a € 86.362.719,11 (elenco generale), di cui: € 73.819.322,63 per il contenzioso civile e € 12.543.396,48 per il contenzioso lavoro.

Per il 2019 (nota Ufficio legale prot. n. 7627 del 20/02/2020): l'elenco generale delle cause pendenti al 31/12/2019 risulta pari a € 100.344.530,14. Tuttavia, tale dato non coincideva con il totale delle cause suddivise per settore (civile, lavoro, colpa professionale).

Inoltre, risulta inadeguato l'accantonamento a Fondi rischi anche per gli anni 2020 e 2021, considerato che dalle note integrative allegate ai bilanci, al punto "Altre informazioni relative ai fondi rischi e oneri" è emerso che la maggior parte dei fondi sono legati, anche per questi ultimi due anni, a cause in corso non perfettamente determinabili nell'anno e nel quantum.

⁵ nota Ufficio legale al prot. 13131 del 9/04/2019

A questo si aggiunge il rischio dell'Azienda di dover far fronte, con i propri accantonamenti al fallimento della Faro Assicurazioni, oltre alla sottostima dei massimali stipulati con le compagnie in anni precedenti.

Riguardo al 2020, dalla documentazione agli atti, non si rinviene la quantificazione del contenzioso⁶ e l'unico dato disponibile⁷ è quello del fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, pari a € 2.145.242,28, e del fondo rischi per contenzioso personale dipendente, pari a € 977.388,42

Nel 2021, è risultato il seguente contenzioso:

Contenzioso concernente al personale	€13.500.000,00
Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate	€ 7.665.288,43
Altro Contenzioso	€90.402.957,12

Rispetto agli esercizi precedenti, è cresciuto soprattutto l' "Altro contenzioso" del 6% (da € 85.471.568,05 a € 90.402.957,12) e l'accantonamento, pari a € €13.090.935, continua ad essere inadeguato, se si considera che maggior parte dei fondi sono legati a cause in corso non perfettamente determinabili nell'anno e nel quantum

In definitiva, per il quinquennio in esame (2017/2021), si riscontra un contenzioso in preoccupante aumento, non esattamente quantificato per la mancata stima del valore di parte delle controversie e al contempo risulta del tutto inadeguata la consistenza degli accantonamenti al fondo rischi che, inficerebbe le risultanze del bilancio d'esercizio.

S'invita l'Azienda, per i prossimi esercizi a quantificare attentamente il fondo per rischi ed oneri.

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

La Sezione rilevava, nel triennio 2017/2019, un andamento crescente di oneri straordinari determinati dal mancato rispetto del principio di competenza: € 429.067,19 nel 2017, € 504.592,81 nel 2018, € 1.783.172,84 nel 2019, andamento confermato dal Collegio sindacale, nei rispettivi pareri ai bilanci del triennio 2017/2019.

La Sezione pertanto chiedeva di fornire esaustivi chiarimenti in merito.

L'Azienda si è limitata a trasmettere gli elenchi analitici delle sopravvenienze per ciascun esercizio senza fornire alcun chiarimento.

Osservazioni conclusive:

⁶ Il collegio sindacale, nel parere al bilancio 2020 (verbale n. 3 del 3/2/2022), non ha compilato la sezione dedicata al contenzioso

⁷ Nota integrativa allegata al bilancio 2020

Per gli esercizi 2017/2021, la Sezione conferma il mancato rispetto del principio di competenza economica enunciato dal disposto dell'art. 2423 del cod. civ. secondo cui *"nella redazione del bilancio si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"*. Anche nel 2020 e 2021, infatti, sono state rilevate sopravvenienze pari rispettivamente ad € 1.541.760 e € 769.256,00.

La presenza di elevate sopravvenienze passive fa sorgere seri dubbi in merito all'efficienza delle procedure utilizzate dall'Azienda per la rilevazione sistematica dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dal momento del ricevimento della fattura. La Sezione ribadisce la necessità di ridurre a casi realmente imprevedibili l'impiego di queste poste straordinarie del conto economico, in quanto determinano un effetto di opacità sui ricavi e sui costi dell'esercizio di competenza, oltre che in riferimento agli esercizi pregressi, incidendo altresì, in maniera determinante sui risultati d'esercizio.

MODALITA' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Preliminarmente, si rileva che il controllo sui bilanci degli Enti del servizio sanitario, intestato alla Corte dei conti ai sensi dell'art 1, comma 3, D.L n. 174/ 2012, non attribuisce alla magistratura contabile il potere di sindacare la legittimità degli atti amministrativi e negoziali delle Aziende Sanitarie. Tuttavia, è necessario che la Sezione svolga il proprio accertamento sulla attività gestionale dell'Azienda, allorché tale attività abbia inciso o possa incidere prospetticamente sugli equilibri economico-finanziari dell'Ente.

Dall'esame dei verbali⁸ relativi alla chiusura dei bilanci 2017, 2018 e 2019, redatti dal Collegio sindacale, emergeva il ricorso illegittimo all'istituto della proroga.

Per consentire un attento esame, la Sezione chiedeva all'Azienda di:

- relazionare in merito alle procedure utilizzate per l'acquisizione delle categorie di beni e servizi;
- trasmettere l'elenco degli affidamenti relativi alle gare programmate dalla SUA;
- fornire l'elenco dei contratti e delle gare d'appalto dei servizi in essere (sanitari e non sanitari), precisando, per ciascun contratto, le proroghe concesse (e in caso, se sono in essere a tutt'oggi), specificando:
 - la data di stipula e di scadenza del contratto dell'appalto iniziale e l'importo del contratto dell'appalto iniziale;
 - la data di decorrenza e di scadenza della proroga (del contratto dell'appalto iniziale);

⁸ verbali: n. 5/2019 (parere bilancio 2017), n. 17/2019 (parere bilancio 2018), n. 3/2021 (parere bilancio 2019)

- il crono programma per l'aggiudicazione della nuova gara centralizzata da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA) regionale (a decorrere dalla nota con cui l'Azienda ha chiesto alla SUA di indire la gara, in virtù della scadenza del precedente contratto di appalto);
- se nel contratto iniziale era previsto il ricorso alla procedura negoziata senza bando.

Il Commissario Straordinario in sede di riscontro allegava la nota del Responsabile del UO Provveditorato, Economato e Gestione logistica (senza data) ove venivano riportate le procedure seguite dall'Azienda.

Il Responsabile dichiarava che l'Azienda, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto 35/2019, nelle more dell'espletamento da parte della SUA, ha mantenuto in essere i contratti di fornitura relativi alle gare centralizzate attraverso l'attivazione di proroghe contrattuali, ove consentite e dei contratti ponte in ossequio alle disposizioni contenute nel DPCM del 24.12.2015 alla Circolare MEF 20518/2016 del 19/02/2016 e alle indicazioni della SUA (di cui alla nota del 24/07/2018 prot. n. 258763). Ha inoltre precisato che l'Azienda, al fine di assicurare la continuità delle forniture alle strutture ospedaliere e territoriali, ha ritenuto di lasciare invariato il percorso degli acquisti attraverso il regolare inoltrare degli ordini alle ditte contrattualizzate.

Osservazioni conclusive Nonostante le precisazioni del Responsabile dell'UO Provveditorato, Economato e Gestione logistica, il Collegio Sindacale⁹, anche per il 2020 e 2021, ha rilevato il ricorso illegittimo all'istituto della proroga.

Pertanto, per consentire alla Sezione di effettuare le dovute ulteriori verifiche, si rinnova la richiesta di fornire l'elenco di tutte le proroghe concesse (visto che tale richiesta, in sede istruttoria, è rimasta inevasa), specificando, per ciascun contratto:

- la data di stipula e di scadenza del contratto dell'appalto iniziale e l'importo del contratto dell'appalto iniziale;
- la data di decorrenza e di scadenza della proroga (del contratto dell'appalto iniziale);
- il crono programma per l'aggiudicazione della nuova gara centralizzata da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA) regionale.

PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA

In merito alle Prestazioni sanitarie intramoenia, nel triennio 2017/2019 veniva rilevata la mancanza della contabilità separata e di conseguenza, la difficoltà di individuare i costi imputabili a tale attività.

⁹ Verbali n. 3/2022 (parere bilancio 2020) e n. 20/2022 (parere bilancio 2021)

La Sezione, pertanto, chiedeva di fornire una relazione esaustiva sul punto.

Il Commissario Straordinario in sede di riscontro, precisava che l'attività intramoenia, sebbene fosse stata carente di contabilità analitica, risultava in equilibrio. A tal fine allegava la nota prot. n. 35742 del 15/06/2021 del Responsabile dell'Ufficio ALPI, con i riepiloghi per agli esercizi 2017/2020 relativi alle quantità di prestazioni, fatturato delle prestazioni, totale incassato.

Osservazioni conclusive

L'Azienda ha adottato la contabilità separata per l'attività intramoenia solo a partire dal 2021, come attestato dal Collegio sindacale nel relativo Questionario.

L'Azienda, dunque, negli esercizi 2017,2018,2019 e 2020 ha violato quanto disposto dall'art. 3, comma 6 L. 724/94 e ss. mm. e ii che impone a ogni ente sanitario regionale, di adottare. oltre alla contabilità prevista dall'art 5, comma 5 del Dlgs n. 502 del 1992 e ss.mm e ii, una contabilità separata che tenga conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.

L'Azienda non ha neppure dimostrato l'equilibrio raggiunto dall'attività intramoenia in quanto gli elenchi trasmessi in sede di riscontro contengono un mero "elenco" di prestazioni, fatturato e totale incassato.

Pertanto, la mancata tenuta della contabilità separata (e gli elenchi trasmessi) non dimostrano il rispetto del principio di copertura stabilito dal comma 4 dell'art 1 della Legge 120/2007 e ss.mm e ii.

Si ribadisce che l'obbligo di tenuta di una contabilità separata è finalizzato ad assicurare l'equilibrio economico dell'attività intramoenia e, di riflesso, quella dell'Ente, diretta ad evitare che il SSN sostenga costi per la gestione di attività i cui utili vengono poi stornati, a proprio detrimento, in favore del privato professionista.

COSTI COVID

Dall'esame della documentazione agli atti¹⁰ è emerso che, nell'esercizio 2021, all'ASP di Vibo valentia sono stati assegnati, quale finanziamento per l'emergenza COVID:

- € 2.272.444,00 relativamente alla voce AA0032-A1.A.1.2" *Contributo finanziamento indistinto finalizzato da Regione*", di cui: 1.982.227,00 ex art. 1 DL 34/2020 "Incremento

¹⁰ relazione sulle voci del CE IV trimestre 2021 allegata alla nota del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria prot. n. 311246 del 5/7/2021

personale per assistenza territoriale Covid" (con DCA n. 146 del 15/12/2020) ed € 290.217,00 (con DCA n. 70 del 6/5/2021 e n. 88 del 3/6/2021) per campagna vaccinale;

- € 1.824.803,37 relativamente alla voce AA0031- A.1.A.1.1 "Contributi da finanziamento indistinto", (con decreto dirigenziale n. 13610/2021), di cui: € 1.531.972,58, ex L. 178/2020 comma 423) "Assunzione personale" ed € 472.830,79 ex L. 178 comma 425) - "Usca".

Nell'ambito della relazione di Parifica del rendiconto della regione Calabria anno 2021, il Dipartimento Tutela della Salute, con nota prot. n. 349096 del 27.7.2022, ha fornito il valore della spesa Covid sostenuta da tutte le Aziende al IV trimestre 2021, tra cui quello dell'ASP di Vibo Valentia, risultato pari a € 8.996.873,00

Tuttavia, dalla documentazione agli atti dell'Azienda¹¹ il "Valore dei costi imputabile esclusivamente alle prestazioni erogate per fronteggiare l'emergenza pandemica" al 31/12/2021, è risultato pari a complessivi € 8.111.235,04 (di cui: € 846.126,31 per "Acquisti di beni", € 2.614.301,69 per "Acquisti di servizi" e € 4.650.807,04 per costo del personale); il Questionario relativo all'esercizio 2020 riporta quale valore complessivo € 1.618.241.

Attesa la differenza tra il valore, pari a € 8.996.873,00 al IV trimestre 2021, comunicato dal Dipartimento, rispetto all'importo del Questionario 2021, pari a € 8.111.235,04 al 31/12/2021, si chiede all'Azienda di trasmettere la rendicontazione dei costi covid al 31/12/2020 e al 31/12/2021 (MOD CE spese COVID del 2020 e 2021) e fornire la rendicontazione per linea di finanziamento; si chiede altresì di accompagnare la documentazione con una relazione esplicativa e di giustificare la differenza tra il valore indicato nel questionario e quello riportato al conto economico IV trimestre 2021.

Inoltre, dalla "Relazione sulle voci del CE IV trimestre 2021" allegata alla nota del Dipartimento Bilancio n. 4080 del 5/7/2022, è emerso che per l'ASP di Vibo V., "gli accantonamenti per quote inutilizzate contributi da regione per quota F.S indistinto finalizzato" al 2020 sono stati pari a € 3.177.335,65 di cui utilizzati nel 2021 pari ad € 2.047.555,23

Poiché - con riferimento all'utilizzo delle "risorse Covid" non impiegate nel 2020, le disposizioni di cui ai commi^{1,2,3} dell'art. 26 del DL n. 73/2021¹² convertito, con

¹¹ Questionario 2021 - paragrafo dedicato alla "Normativa emergenziale"

¹² D.L. 25/05/2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Art. 26. Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse

modificazioni, dalla legge n. 106/2021, conferiscono priorità agli interventi destinati al recupero delle liste d'attesa - per i quali la normativa vigente destina anche quota parte delle economie di cui all'art. 1 comma 427 della legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020, qualora non utilizzate - si chiede di fornire la rappresentazione degli utilizzi nel 2021, comunicando l'importo delle "risorse Covid" destinate al "recupero delle liste d'attesa".

PQM

La Corte di conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, si sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 7 del DL 174/2012, convertito con L.213/2012

ACCERTA

Per gli esercizi 2017/2021 le seguenti criticità, irregolarità e violazioni:

- ✓ irregolarità contabili e non corretta tenuta della cassa economale con prelievi ingiustificati e ammanco di denaro; errato utilizzo delle scritture di assestamento tali da inficiare il criterio della competenza economica dei fatti di gestione;
- ✓ violazione del D.lgs. n. 33/2013, poiché non risultano pubblicati gli allegati della delibera n. 367/2018 (relativa all'adozione del bilancio 2017) e della delibera n. 724/2020 (relativa all'adozione del bilancio 2019);

1. Per le finalità del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:

a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; ⁽²⁰²⁾

b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ⁽²⁰³⁾.

Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021. ^{(204) (205) (211)}

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.

- ✓ violazione dell'art. 2423 cod. civ. e di quanto stabilito dal Principio contabile OIC n. 29, per riapertura dei bilanci chiusi e regolarmente adottati con delibera;
- ✓ preoccupante peggioramento del risultato d'esercizio, da un utile di € 67.847,00 nel 2017 ad una perdita di € -16.968.821,09 nel 2021;
- ✓ indebitamento costante dal 2017 al 2021 (€ 74.330.558,25 nel 2017, € 87.457.590,08 nel 2018, € 80.125.761,69 nel 2019, € 77.6873.49,42 nel 2020 e € 74.438.226,54 nel 2021) e correlati interessi passivi: € 211.501,84 nel 2018, € 294.410,00 nel 2019, € 296.846,00 nel 2020, € 222.944,29 nel 2021; elevata discordanza delle posizioni debitorie a seguito della procedura di circolarizzazione eseguita a campione e debiti vetusti risalenti al 1995, con la conseguenza che non sarebbe attendibile la posta di bilancio sull'esposizione debitoria;
- ✓ la violazione del principio contabile relativo alla valutazione dei crediti, poiché negli esercizi 2017/2021 non ha provveduto ad iscrivere alcun importo alla voce "Svalutazione dei crediti" facendo così ritenere che l'Azienda consideri tutti i crediti interamente certi ed esigibili;
- ✓ contenzioso in preoccupante aumento, non esattamente quantificato per la mancata stima del valore di parte delle controversie e al contempo risulta del tutto inadeguata la consistenza degli accantonamenti al fondo rischi che, inficerebbe le risultanze del bilancio d'esercizio;
- ✓ sopravvenienze passive, in violazione del principio di competenza (art. 2423 cod. civ.);
- ✓ ricorso illegittimo all'istituto della proroga;
- ✓ relativamente all'attività intramoenia, per gli esercizi 2017,2018,2019 e 2020, mancanza di una contabilità analitica e separata, in violazione del dall'art. 3, comma 6 L. 724/94 e ss. mm. e mancato rispetto del principio di copertura stabilito dal 4° comma dell'art 1 della Legge 120/2007.
- ✓ Relativamente ai costi COVID, è stata riscontrata una differenza tra il valore, pari a € 8.996.873,00 al IV trimestre 2021, comunicato dal Dipartimento, rispetto all'importo del Questionario 2021, pari a € 8.111.235,04 al 31/12/2021

INVITA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ed il Collegio sindacale, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le seguenti misure correttive:

- relativamente ai bilanci degli esercizi 2017/2021:
 - ✓ apporti le rettifiche dovute, riguardanti gli esercizi passati e ormai chiusi, nel primo bilancio utile ancora da approvare;
 - ✓ provveda a pubblicare con tempestività tutti gli atti deliberati dall'Azienda;
 - ✓ indichi in modo analitico le misure intraprese e che intende percorrere per ridurre definitivamente lo squilibrio economico finanziario che si protrae da anni;
- per consentire la ricognizione del debito pregresso, trasmetta dettagliata relazione circa gli esiti del processo di circolarizzazione obbligatoria delle posizioni debitorie verso i fornitori dell'Azienda, in relazione a tutte le fatture, o altro titolo di credito emesse fino alla data del 31/12/2020 e non ancora pagate alla data del 31/7/2022, di cui all' "*Avviso per l'avvio del processo di circolarizzazione del debito verso i fornitori delle Aziende del sistema sanitario regionale ex art. 16 septies del DL n. 146 del 21/10/2021 convertito con Legge n. 215 del 17 dic 2021*" la cui scadenza è stata fissata al 10/11/2022. Riferisca in merito allo stralcio dei debiti prescritti;
- relativamente alla voce "Crediti":
 - ✓ fornisca esaustivi chiarimenti circa l'aumento rilevato nell'esercizio 2021 dei crediti da € 37.492.259,25 (in sede di adozione bilancio adottato con delibera n. 746/2022) ad € 57.459.715,00 (in sede di riformulazione del bilancio, con delibera n. 1477/2022)
 - ✓ poiché, ai sensi di quanto disposto dall'art 2423 bis c.c., l'importo dei crediti nel 2021 da considerare è quello del bilancio adottato con la deliberazione n. 746/2022 (pari a € 37.492.259,25), proceda ad effettuare le dovute rettifiche nel primo bilancio da adottare;
 - ✓ svolga una più approfondita analisi di rischio di insolvenza su ciascun credito al fine di determinare un accantonamento congruo alla massa creditizia e provveda ad effettuare le dovute svalutazioni dei crediti ritenuti inesigibili. Una particolare attenzione meritano i crediti più vetusti, sia per evitare la prescrizione del diritto di riscuoterli, sia per non rappresentare in bilancio partite prescritte, inesigibili e/o inesistenti che portano a risultati d'esercizio inattendibili.
 - ✓ Avvii azioni di sollecito ai diversi debitori e, se necessario, azioni di recupero forzoso del credito;

- relativamente al contenzioso, nei prossimi esercizi, quantifichi attentamente il fondo per rischi ed oneri. Fornisca inoltre chiarimenti relativamente al valore del contenzioso del 2019, considerate le discrasie rilevate negli elenchi trasmessi;
- in merito alle procedure di acquisto, fornisca l'elenco di tutte le proroghe concesse specificando, per ciascun contratto: la data di stipula e di scadenza del contratto dell'appalto iniziale e l'importo del contratto dell'appalto iniziale; la data di decorrenza e di scadenza della proroga (del contratto dell'appalto iniziale); il cronoprogramma per l'aggiudicazione della nuova gara centralizzata da parte della Stazione Unica Appaltante (SUA) regionale;
- in merito alle risorse covid finanziate ed ai costi "COVID" sostenuti:
 - relazioni e trasmetta la rendicontazione dei costi Covid al 31/12/2020 e al 31/12/2021 (MOD CE spese COVID del 2020 e 2021); inoltre fornisca la rendicontazione per linea di finanziamento;
 - fornisca la rappresentazione degli utilizzi nel 2021, rispetto ai fondi covid accantonati nell'esercizio 2020, comunicando l'importo delle "risorse Covid" destinato al "recupero delle liste d'attesa".

*uffa
lefele*

PD

ORDINA

che la presente deliberazione:

- **sia trasmessa** via PEC a cura della Segreteria:
 - all'Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia, nella persona del Commissario Straordinario;
 - al Presidente del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Valentia;
 - al Presidente della Regione Calabria, anche nella qualità di Commissario ad Acta pro tempore per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria;
 - al Direttore del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
 - alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria, per quanto di interesse e competenza.
- **pubblicata** dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Dlgs. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

W

Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 giugno 2023.

Il Relatore

Il Presidente

Ida Contino



IDA CONTINO
CORTE DEI CONTI
12.07.2023 09:35:52
GMT+00:00

Rossella Scerbo



ROSSELLA SCERBO
CORTE DEI CONTI
12.07.2023 13:26:48
GMT+00:00

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE CALABRIA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL1.3.LUG.2023.....

Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena Russo



CORTE DEI CONTI

Sezione controllo per la Calabria

CATANZARO

Al Commissario straordinario
Al Presidente del Collegio sindacale
dell'A.S.P.

VIBO VALENTIA

Oggetto: NOTIFICA DELIBERA N. 60/2023

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto, adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo

ELENA RUSSO
CORTE DEI
CONTI
13.07.2023
08:24:00
GMT+01:00



Via Crispi 21-88100 CATANZARO - Italia | Tel. 0961/893520
e-mail: sezione.controllo.calabria@cortecanti.it | pec: calabria.controllo@cortecantcert.it

copia informatica per consultazione 13/07/2023 10:20:15 13/07/2023 2023 33555